

Le garanzie che offre la Convenzione dell'Aia

Il diritto di affidamento

Si tratta di uno strumento ben congegnato che ha dimostrato, durante la lunga e intensa storia della sua applicazione, di funzionare con efficienza

di **Carlo Rimini** *

Eitan tornerà in Italia? Che cosa succederà ora? Non abbiamo la risposta alla prima domanda perché dipende dai giudici israeliani. Sappiamo invece con relativa sicurezza che cosa succederà nelle prossime settimane. Israele e Italia hanno entrambi ratificato la Convenzione dell'Aia del 1980 sulla sottrazione internazionale dei minori. Si tratta di uno strumento molto ben congegnato che ha dimostrato, durante la lunga e intensa storia della sua applicazione, di funzionare con efficienza. Lo scopo della Convenzione è quello di fare in modo che, quando un bambino viene illecitamente sottratto dallo Stato in cui è la sua residenza abituale e portato in uno Stato diverso, i giudici del luogo in cui viene portato ordinino il suo immediato rientro nello Stato di origine. La sottrazione si considera illecita quando avviene contro la volontà della persona o dell'ente che ha (e effettivamente esercita) il «diritto di affidamento» sul minore nel luogo in cui il bambino viveva. La Convenzione precisa che il «diritto di affidamento» è il diritto di colui che ha la cura quotidiana del bambino e ha il potere di decidere sul suo luogo di residenza.

Applicando la Convenzione, i giudici israeliani potranno rigettare la domanda di rientro in Italia solo nel caso in cui sia provato che il ritorno lo esporrebbe ad un grave rischio di un danno fisico o psicologico oppure lo metterebbe in una situazione intollerabile. Questo significa che i giudici israeliani non dovranno valutare quale fra i due nuclei familiari (quello materno o quello paterno) sia più idoneo a crescere Eitan e neppure dovranno decidere se, per il suo bene, sia meglio che viva in Italia o in Israele. Dovranno invece solo accertare se il rientro in Italia esponga il bambino al grave rischio di un danno rilevante o a una situazione intollerabile. La procedura deve essere molto rapida: di

norma non più di sei settimane.

La Convenzione è stata applicata in migliaia di casi e si può generalmente affermare che i giudici degli Stati che la hanno ratificata rispettano queste regole senza lasciarsi (troppo) guidare dalla volontà di proteggere i propri cittadini. I precedenti, anche specificamente relativi ad Israele, vanno in questa direzione. I giudici israeliani in passato chiamati ad applicare la Convenzione hanno dimostrato di essere in grado di decidere serenamente ordinando che rientrassero nello Stato di residenza abituale (in qualche caso proprio in Italia) minori illecitamente sottratti anche in situazioni in cui vi era stata in Israele una forte pressione mediatica e politica contraria al rientro. Non vi è quindi alcuna ragione per ritenere che, in questo caso, la decisione non sarà altrettanto serena.

La vicenda suscita un clamore particolare perché nasce da una grande tragedia che ha portato via al bambino entrambi i genitori. I casi di sottrazione internazionale di minore sono tuttavia molto frequenti nella società contemporanea e riguardano spesso persone che non possono permettersi un pool di avvocati internazionali. Per questo la Convenzione ha previsto che il meccanismo possa operare anche tramite una rete di assistenza internazionale molto efficiente totalmente gratuita. Se una persona subisce una sottrazione internazionale di minore in Italia è sufficiente che si rivolga alla Autorità centrale per la giustizia minorile presso il ministero della Giustizia: rispondono al telefono con un'efficienza che sorprende trattandosi di un ministero! L'Autorità italiana prenderà contatto con l'analoga autorità governativa del luogo in cui il bambino è stato portato, la quale chiederà ai giudici del proprio Stato di ordinare il rientro. È un esempio, piuttosto raro, di come la cooperazione internazionale possa giovare alle persone.

(* Ordinario di diritto privato all'Università di Milano)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DATA STAMPA



ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 2994

